



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - D.Lgs. 175/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, Sala Consiliare, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, ZAMPAGLIONE SANDRO

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
NATIN ALBERTO	P	RADO JESSICA	P
TRAMONTE ANDREA	P	RANIERI VALERIA	P
MORESSA CHIARA	P	BRESSANIN FRANCESCA	P
LIVIERI FABIO	P	MARCHIORI FEDERICA	P
LONGHIN DIEGO	P	FRANCESCHIN ERICA	P
CANTON BARBARA	P	CANTON GIANDOMENICO	P
RAMPADO MICHELE	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
CANTON BARBARA
RANIERI VALERIA
CANTON GIANDOMENICO

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

MARINELLO LUANA

PRESENTE

MARCATO LIONELLO

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato

- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 30.10.2015 ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 legge 190/2014)"

Premesso che:

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, le cui disposizioni sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 144/2016).

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

Considerato

che è stato predisposto un Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche composto dall'allegato A e B al presente provvedimento sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017

Considerato altresì

- che il Consorzio CEV non rientra nelle fattispecie previste dalla Legge Finanziaria 2007 in quanto non è né una società di capitali né una società a totale partecipazione pubblica, ma è un consorzio costituito ai sensi dell'art. 2612 del codice civile, non rientrando nemmeno tra le forme associative previste dagli articoli 30-31-32 del T.U. n.267/2000;

- che in data 28/07/2016 con deliberazione di C.C. n. 31 il Comune di Campagna Lupia ha aderito all'operazione di aumento di capitale di ACTV Spa mediante conferimento di azioni della società PMV spa, conferendo n. 483 azioni di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana Sp.a. con contestuale attribuzione di n. 638 azioni di ACTV Spa;

Attestato

- che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

- che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere del Revisore unico dei conti;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
3. di mantenere, per quanto espresso nell'allegata relazione, le partecipazioni del Comune di Campagna Lupia nelle società di seguito indicate:
 - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi (V.E.R.I.T.A.S.) SpA;
 - Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (A.C.T.V.) SpA;
4. di alienare, sempre per le motivazioni espresse all'interno del Piano di revisione straordinaria la partecipazione Gestione Risorse Alieutiche Lagunari (G.R.A.L.) scarl.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla presente;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 13

Voti favorevoli: unanimi;

D E L I B E R A

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: "Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti";

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 13

Voti favorevoli: unanimi;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco illustra la revisione delle Società partecipate. Il Comune di Campagna Lupia partecipa in tre realtà: Veritas, ACTV, GRAL.

I servizi gestiti da Veritas sono: gestione rifiuti e servizio idrico integrato.

ACTV trasporto pubblico, mobilità delle persone.

GRAL che cura la gestione delle acque demaniali, per la pesca, non risponde ai criteri dell'art. 20 e pertanto entro un anno dovremo procedere alla dismissione societaria da questa realtà.

Il revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

Invita il consigliere Livieri a relazionare riguardo l'argomento

CONSIGLIERE LIVIERI

Il GRAL nasce nel 2007 per gestire le acque e la pesca delle aree demaniali. Prima dell'istituzione del GRAL, c'era una situazione disorganizzata dove ciascuno faceva a modo proprio, ma forte era l'esigenza di una regolamentazione a cui ha messo mano il GRAL.

Il GRAL affida in concessione le aree per la pesca a cooperative, che gestiscono un volume d'affari considerevole. La nostra partecipazione è in attivo. Campagna Lupia è l'unico comune che ha partecipato al GRAL, la Provincia, ora città metropolitana è il grande azionista di questa società. Purtroppo la legge ci impone la dismissione e a malincuore dovremo cedere le nostra quote.

CONSIGLIERE BRESSANIN

Mi associo al dispiacere, espresso dal Consigliere Livieri. Per verità preciso che il GRAL è stato costituito nel 2005 prima che Livieri assumesse la carica di Sindaco.

Sindaco propone la approvazione del provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NATIN ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA II SETTORE**

Data: 22-09-2017

Il responsabile del servizio

F.to CALDON MASSIMO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-09-2017

Il responsabile del servizio

F.to CALDON MASSIMO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 04-10-2017 fino al 19-10-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
F.to MORO MANUELA

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 15-10-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 16-10-2017

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO